

DELIBERAZIONE 29 NOVEMBRE 2022
636/2022/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MATERIA DI REINTEGRAZIONE DEI COSTI DELLE UNITÀ
TERMOELETTRICHE ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA GAS PER L'ANNO
TERMICO 2013/2014

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1229^a riunione del 29 novembre 2022

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) 13 settembre 2013 (di seguito: decreto 13 settembre 2013);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- il parere 8 ottobre 2013, 439/2013/I/gas (di seguito: parere 439/2013/I/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione 19 dicembre 2013, 615/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 615/2013/R/eel);
- la deliberazione 1 marzo 2018, 113/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 113/2018/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) dell'1 ottobre 2013, prot. Autorità 31538, di pari data (di seguito: comunicazione Terna 1 ottobre 2013);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 ottobre 2013, prot. Autorità 32847, dell'11 ottobre 2013 (di seguito: comunicazione 10 ottobre 2013);

- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito anche: Enel Produzione) del 14 novembre 2013, prot. Autorità 36795, del 19 novembre 2013 (di seguito: comunicazione Enel);
- la comunicazione di Terna del 30 dicembre 2013, prot. Autorità 236, del 7 gennaio 2014 (di seguito: comunicazione Terna 30 dicembre 2013);
- la comunicazione di Terna del 12 maggio 2020, prot. Autorità 15279, del 13 maggio 2015 (di seguito: comunicazione Terna 12 maggio 2020).

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 38*bis*, comma 1, del decreto-legge 83/12, prevede che, al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese, il MSE, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per l'emergenza gas e da Terna, entro il 31 luglio di ogni anno individui con proprio decreto:
 - le esigenze di potenza produttiva, alimentabile con olio combustibile e con altri combustibili diversi dal gas naturale, di cui garantire la disponibilità;
 - le procedure atte ad identificare, nei successivi trenta giorni e secondo criteri di trasparenza e di contenimento degli oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW destinati a far fronte ad emergenze nel successivo anno termico;
- l'art. 38*bis*, comma 5, del decreto-legge 83/12, stabilisce che l'Autorità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, definisca le modalità per il dispacciamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per i medesimi impianti, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale, in analogia a quanto previsto per la reintegrazione dei costi degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;
- con decreto 13 settembre 2013, il MSE ha individuato, per l'anno termico 2013/2014, le procedure atte ad identificare gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW destinati a far fronte ad emergenze gas;
- l'art. 1, comma 2, del decreto 13 settembre 2013, prevede che, al fine di definire la lista delle unità di produzione che possano essere utilizzate in caso di emergenza gas, Terna inviti tutti i gestori di unità di produzione alimentabili con combustibili diversi dal gas naturale e con potenza termica nominale superiore a 300 MW a presentare, entro il giorno 24 settembre 2013, un'offerta di disponibilità ad effettuare il servizio di contenimento dei consumi di gas;
- l'art. 1, comma 4, del decreto 13 settembre 2013, qualifica il suddetto servizio di contenimento dei consumi di gas come un impegno non rinunciabile a garantire l'entrata in produzione delle summenzionate unità al livello di massima capacità operativa entro 48 ore dalla chiamata in esercizio e per il solo periodo di tempo necessario al superamento di situazioni di emergenza gas, fino a un massimo di quattro settimane, anche non consecutive, nel periodo 1 gennaio – 31 marzo 2014; ogni unità

selezionata per la fornitura di tale servizio è qualificata come unità essenziale per la sicurezza del sistema gas;

- ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto 13 settembre 2013, l'offerta presentata dai gestori interessati a fornire il servizio di contenimento dei consumi di gas indica, tra l'altro, il corrispettivo richiesto per la remunerazione del costo fisso dei gruppi offerti, da corrispondere per la sola disponibilità dell'impianto, garantita nel periodo 1 gennaio - 31 marzo 2014, e il costo variabile in caso di chiamata in esercizio;
- l'art. 1, comma 8, del decreto 13 settembre 2013, prevede che Terna, entro la data del 30 settembre 2013, verificati i dati tecnici delle unità e il risparmio potenziale equivalente di gas derivante dall'attivazione di ciascuna di esse, determini una lista delle unità di produzione per cui è stata presentata l'offerta di cui al comma 2 (di seguito: lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas), ordinate secondo specifici criteri;
- l'art. 1, comma 9, del decreto 13 settembre 2013, prescrive a Terna di trasmettere la suddetta lista al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità indicando ogni elemento utile per valutare l'effettiva capacità di tali unità di fornire il servizio;
- l'art. 1, comma 10, del decreto 13 settembre 2013, prevede che la lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas sia approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità, e comunicata da Terna ai titolari dei relativi impianti;
- l'art. 1, comma 11, del decreto 13 settembre 2013, stabilisce che l'Autorità definisca le modalità per il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta dalle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas e le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per le medesime;
- con la comunicazione Terna 1 ottobre 2013, Terna ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità una lista delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas, segnalando di aver verificato positivamente la sussistenza dei requisiti di ammissione, di cui all'art. 1 del decreto 13 settembre 2013, e l'assenza di vincoli operativi tali da limitare la capacità di fornire il servizio offerto;
- con la comunicazione 10 ottobre 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha indicato le unità essenziali per la sicurezza del sistema gas per l'anno termico 2013/2014, sulle quali l'Autorità aveva preventivamente espresso il proprio parere favorevole con il parere 439/2013/I/gas;
- in relazione agli anni termici 2013/2014 e seguenti, l'Autorità, con la deliberazione 615/2013/R/eel, ha, tra l'altro:
 - delineato la disciplina di regime per il dispacciamento e il riconoscimento dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas;
 - definito le modalità di determinazione del costo variabile e del costo fisso da riconoscere alle predette unità;
 - stabilito che alle menzionate unità sia riconosciuto uno specifico corrispettivo calcolato con i medesimi criteri previsti per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione *ex* deliberazione 111/06;
 - previsto che le unità essenziali per la sicurezza del sistema gas siano identificate tramite le procedure di selezione definite per ciascun anno con decreto ministeriale

oppure, a parità di condizioni tecniche ed economiche, unità equipollenti dello stesso impianto indicate dal titolare per le quali sia stata presentata offerta nell'ambito delle predette procedure di selezione;

- nella deliberazione 615/2013/R/eel e nel prosieguo del presente provvedimento, con la locuzione “periodo di criticità” si intende, per ciascun anno termico, il periodo 1 gennaio – 31 marzo, che corrisponde al periodo nel quale i titolari delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas sono tenuti ad assicurare la disponibilità delle stesse;
- con la comunicazione Terna 30 dicembre 2013, Terna ha trasmesso all'Autorità, per approvazione, uno schema di contratto per il servizio di contenimento dei consumi di gas; detto schema, che è stato approvato dall'Autorità, ai sensi dell'art. 9 della deliberazione 615/2013/R/eel, è stato impostato tenendo conto della richiesta – formulata da Enel Produzione con la comunicazione Enel - di poter sostituire le proprie unità dell'impianto Rossano qualificate come essenziali per la sicurezza del sistema gas (UP ROSSANO_T_3 e UP ROSSANO_T_4) con unità equivalenti dello stesso impianto fermo restando i costi massimi di reintegro richiedibili (UP ROSSANO_T_1 e UP ROSSANO_T_2); nel prosieguo, le unità essenziali per la sicurezza del sistema gas per l'anno termico 2013/2014 sono le unità essenziali di cui alla comunicazione 10 ottobre 2013, con la sostituzione appena descritta;
- con la deliberazione 113/2018/R/eel, l'Autorità:
 - ha rigettato l'istanza di reintegrazione avanzata da Enel Produzione, in quanto, tra l'altro, è stata formulata sul presupposto che, ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas, rilevino i relativi costi e ricavi riferiti all'intero anno termico 2013/2014, malgrado il combinato disposto dell'art. 38*bis* del decreto-legge 83/12 e dell'art. 1 del decreto 13 settembre 2013 (in particolare, commi 4 e 6) preveda che, a fronte di un servizio che è limitato al periodo 1 gennaio – 31 marzo 2014, i costi e i ricavi effettivi rilevanti per la reintegrazione siano quelli attinenti al periodo medesimo;
 - ha definito i criteri di dettaglio, anche di natura procedurale, per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione dei costi per le unità essenziali per la sicurezza del sistema gas per l'anno termico 2013/2014, al fine di agevolare il relativo utente del dispacciamento nella riformulazione dell'istanza per il riconoscimento del corrispettivo sopra richiamato e Terna nelle attività di verifica del margine di contribuzione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il comma 8.8 della deliberazione 615/2013/R/eel prevede che Terna, per ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema gas, presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 8.4 del medesimo provvedimento, vale a dire:
 - la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - il rendimento di cui al comma 64.13 della deliberazione 111/06, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 della stessa deliberazione e il valore della

componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 della citata deliberazione (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 della deliberazione 111/06 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;

- il comma 8.8 della deliberazione 615/2013/R/eel stabilisce, inoltre, che Terna presenti all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 8.5 della deliberazione 615/2013/R/eel; in base a quest'ultimo comma, l'utente medesimo:
 - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 della deliberazione 111/06, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale;
 - con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- la comunicazione Terna 12 maggio 2020 riporta le proposte previste dal comma 8.8 della deliberazione 615/2013/R/eel in relazione alle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas per l'anno termico 2013/2014;
- dalla comunicazione citata al precedente alinea emerge che Enel Produzione ha esercitato la facoltà di cui al comma 8.5, lettera b), della deliberazione 615/2013/R/eel, richiedendo di modificare i valori standard di variabili che contribuiscono a determinare i costi variabili riconosciuti delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas per l'anno termico 2013/2014 nella sua disponibilità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare, in relazione alle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas per l'anno termico 2013/2014 e con efficacia limitata al periodo di criticità dell'anno termico 2013/2014, le proposte presentate da Terna, ai sensi del comma 8.8, lettera a), della deliberazione 615/2013/R/eel, come modificate dalle istanze di cui alla lettera b) del comma medesimo

DELIBERA

1. di approvare, con efficacia limitata al periodo di criticità dell'anno termico 2013/2014 e nei termini esplicitati in premessa, le proposte e le istanze, di cui alle lettere a) e b),

del comma 8.8 della deliberazione 615/2013/R/eel (dati e informazioni di cui al comma 8.4 e istanze avanzate ai sensi del comma 8.5 della medesima deliberazione), presentate all'Autorità mediante la comunicazione Terna 12 maggio 2020, con riferimento alle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas per l'anno termico 2013/2014;

2. il presente provvedimento è trasmesso a Terna S.p.A. e ad Enel Produzione S.p.A.;
3. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini